



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO

IN MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE LM-41

Scuola di Medicina e Chirurgia

Dipartimento: Medicina Clinica e Chirurgia

Regolamento in vigore a partire dall'a.a. 2024-2025

ACRONIMI

CCD	Commissione di Coordinamento Didattico
CdS	Corso/i di Studio
CPDS	Commissione Paritetica Docenti-Studenti
OFA	Obblighi Formativi Aggiuntivi
SUA-CdS	Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
RDA	Regolamento Didattico di Ateneo

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Obiettivi formativi del Corso
Art. 3	Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Art. 4	Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio
Art. 5	Modalità per l'accesso al Corso di Studio
Art. 6	Attività didattiche e Crediti Formativi Universitari
Art. 7	Articolazione delle modalità di insegnamento
Art. 8	Prove di verifica delle attività formative
Art. 9	Struttura del corso e piano degli studi
Art. 10	Obblighi di frequenza
Art. 11	Propedeuticità e conoscenze pregresse
Art. 12	Calendario didattico del CdS
Art. 13	Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio della stessa classe
Art. 14	Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in CdS di diversa classe, in CdS universitari e di livello universitario, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in CdS internazionali; criteri per il riconoscimento di crediti per attività extra-curricolari
Art. 15	Criteri per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio
Art. 16	Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale
Art. 17	Linee guida per le attività di tirocinio e <i>stage</i>
Art. 18	Decadenza dalla qualità di studente
Art. 19	Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato
Art. 20	Valutazione della qualità delle attività svolte
Art. 21	Norme finali
Art. 22	Pubblicità ed entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) (nome del corso in inglese: Medicine and Surgery). Il corso si tiene in lingua italiana. L'attività didattica viene svolta in modalità convenzionale. Il Corso di Studio in Medicina e Chirurgia afferisce al Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia. Ad esso concorrono, inoltre, i Dipartimenti di: 1. Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche; 2. Scienze Biomediche Avanzate; 3. Sanità pubblica; 4. Scienze Mediche Traslazionali; 5. Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, tutti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II.

1. Il CdS è retto dalla Commissione di Coordinamento Didattico (CCD), ai sensi dell'Art. 4 del RDA. Il gruppo di **Gestione della qualità**, costituito con delibera della CCD, è costituito dal Coordinatore della CCD, tre docenti, un funzionario tecnico amministrativo e da un rappresentante degli studenti. I nominativi sono indicati nella Scheda SUA.

La CCD si avvale del

Gruppo di Lavoro per la Didattica con funzioni consultive ed istruttorie, come previsto dall'art. 4 del Regolamento didattico di Ateneo. Tutti i documenti prodotti sono trasmessi alla CCD per l'approvazione e la trasmissione agli organi competenti.

Gruppo di Riesame (GRIE) Il Gruppo di Riesame ha il compito di redigere annualmente una Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) ed il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC), in accordo con la periodicità stabilita dalle linee guida ANVUR.

La SMA documenta, analizza e commenta gli effetti delle azioni correttive annunciate nelle SMA degli anni precedenti, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi dell'anno accademico in esame, gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti con lo scopo di: a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia della gestione del corso di studio; b) ricercare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti; c) adottare gli opportuni interventi di correzione e miglioramento;

Responsabile del Riesame: Coordinatore del CdS (Presidente)

Componenti: Responsabile AQ del CdS; Docenti del CdS; Tecnico Amministrativo con funzione di Capo Ufficio Area Didattica; studente del CdS

2. Il Regolamento è emanato in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Napoli Federico II e al Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Obiettivi formativi del Corso

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici, il corso di laurea magistrale a ciclo unico prevede 360 CFU complessivi, articolati su sei anni di corso, di cui 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (TAF F), 8 CFU da acquisire in attività a scelta (ADE) da parte dello studente, per i quali la struttura didattica formula agli studenti un articolato e congruo numero di proposte e 18 CFU per l'elaborazione della tesi di laurea.

Il corso è organizzato in 12 semestri e prevede il superamento di 36 esami, inclusa la prova finale. A tutte le attività formative sono assegnati specifici CFU dal Consiglio della struttura didattica in coerenza con quanto previsto nella tabella delle attività formative indispensabili.

Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui 12,5 ore di lezione frontale negli ambiti disciplinari di base, caratterizzanti e affini, o di didattica teorico-pratica (seminario,

laboratorio, esercitazione), oppure 25 ore di studio assistito all'interno della struttura didattica. Ad ogni CFU professionalizzante (tirocini formativi e di orientamento, tirocini pratico-valutativi) corrispondono 25 ore di didattica frontale così come per la prova finale. Per le attività a scelta dello studente, ad ogni CFU corrispondono 16 ore.

La missione specifica del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è di tipo biomedico-psicosociale e finalizzata al reale sviluppo della competenza professionale e dei valori della professionalità. Essa è fondata sull'importanza dell'integrazione del paradigma biomedico del curare la malattia con il paradigma psicosociale del prendersi cura dell'essere umano nel meta-paradigma della complessità della cura.

Tale missione specifica è pertanto volta a formare un medico, ad un livello professionale iniziale, che possieda:

- una visione multidisciplinare, interprofessionale ed integrata dei problemi più comuni della salute e della malattia;
- una educazione orientata alla prevenzione della malattia ed alla promozione della salute nell'ambito della comunità e del territorio;
- una profonda conoscenza delle nuove esigenze di cura e di salute, incentrate non soltanto sulla malattia, ma, soprattutto, sull'essere umano ammalato, considerato nella sua globalità di soma e psiche, nella sua specificità di genere e di popolazione, inserito in uno specifico contesto sociale. Il metodo didattico adottato, utile al raggiungimento delle caratteristiche qualificanti attese, prevede l'integrazione orizzontale e verticale dei saperi, un metodo di insegnamento basato su una solida base culturale e metodologica conseguita nello studio delle discipline pre-cliniche e in seguito prevalentemente centrato sulla capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, sul contatto precoce con il paziente, sull'acquisizione di una buona abilità sia clinica che nel rapporto umano con il paziente.

Nel progetto didattico del Corso di Laurea Magistrale viene proposto il giusto equilibrio d'integrazione verticale e trasversale tra:

- a) Le scienze biomediche di base, che debbono essere ampie e prevedere la conoscenza della biologia evoluzionistica, della biologia molecolare e della genetica e della complessità biologica finalizzata alla conoscenza della struttura e funzione dell'organismo umano in condizioni normali, ai fini del mantenimento delle condizioni di salute ed alla corretta applicazione della ricerca scientifica traslazionale;
- b) La conoscenza dei processi morbosi e dei meccanismi che li provocano, anche al fine di impostare la prevenzione, la diagnosi e la terapia anche in una ottica di genere;
- c) La pratica medica clinica e metodologica, che deve essere particolarmente solida, attraverso un ampio utilizzo della didattica di tipo tutoriale, capace di trasformare la conoscenza teorica in vissuto personale in modo tale da costruire la propria scala di valori e interessi, e ad acquisire le competenze professionali utili a saper gestire la complessità della medicina;
- d) Le scienze umane applicate alla medicina e relative soft skills, che debbono costituire un bagaglio utile a raggiungere la consapevolezza dell'essere medico e dei valori profondi della professionalità del medico;
- f) L'acquisizione della metodologia scientifica, medica, clinica e della ricerca medica inclusa quella traslazionale, rivolta ai problemi di salute del singolo e della comunità, con la doverosa attenzione alle differenze di popolazione e di sesso/genere.

I risultati di apprendimento attesi sono definiti integrando i Descrittori europei (5 descrittori di Dublino) con quanto proposto dall'Institute for International Medical Education (IIME), Task Force for Assessment, e da The TUNING Project (Medicine) Learning Outcomes/Competences for Undergraduate Medical Education in Europe.

Di seguito sono riportati gli obiettivi di apprendimento per i Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e attribuiti alle diverse abilità metodologiche previste dal DM 16/03/2007, art. 3 comma 7 richieste per tale Laureato. Gli obiettivi sono inoltre coerenti con quanto indicato dal 'Core curriculum per la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia proposto dalla Conferenza Permanente dei Presidenti dei CdLM italiani (<http://presidenti-medicina.it/>)

Art. 3

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

Medico chirurgo

funzione in un contesto di lavoro:

Il laureato magistrale in Medicina e Chirurgia interviene, per il tramite del percorso formativo descritto, volto al raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e degli obiettivi formativi specifici delineati, in ogni attività inerente al mantenimento dello stato di salute dell'individuo, così come definito dalla OMS (situazione caratterizzata da un completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente dall'assenza di malattia). Il laureato magistrale in Medicina e Chirurgia è preparato a effettuare il suo intervento professionale al più alto livello compatibile con le strutture e l'organizzazione del luogo in cui egli si trova ad operare.

competenze associate alla funzione:

Si richiede sempre più alle Università di verificare e promuovere competenze di natura generalista (problem solving, critical thinking, ability to communicate), oltre che quelle specialistiche.

Nell'ambito di queste ultime il laureato in Medicina e Chirurgia deve essere dotato di solide competenze conoscitive ma anche di valide competenze operative pratiche, nonché di adeguate competenze relazionali che gli consentano di avere un rapporto corretto con il paziente e con tutti gli operatori dell'area sanitaria; capace di integrare le competenze conoscitive e relazionali acquisite

v
Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica ed il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale.

sbocchi occupazionali:

Il laureato magistrale in Medicina e Chirurgia esercita la professione medica nell'ambito delle norme e delle definizioni stabilite dall'Unione Europea. I laureati in Medicina e Chirurgia svolgono l'attività di medico – chirurgo nei vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e bio–medici.

La laurea magistrale in Medicina e Chirurgia costituisce requisito di accesso alle scuole di specializzazione di area medica. Inoltre, consente l'accesso ad altri studi di terzo ciclo quali Dottorato di ricerca e Master universitario di II livello.

Gli sbocchi occupazionali normalmente offerti al laureato magistrale in Medicina e Chirurgia sono forniti da:

Sistema Sanitario Nazionale;

Università e Centri di ricerca;

Attività libero-professionale;

Istituzioni pubbliche e private;

Organizzazioni sanitarie e umanitarie nazionali e internazionali.

Il Laureato in Medicina e Chirurgia, in definitiva, può dedicarsi alla libera professione o lavorare all'interno del SSN come medico di famiglia o specializzato, può inoltre inserirsi in strutture pubbliche (ASL, Ospedali) o private (Cliniche, Case di cura) o ancora dedicarsi alla ricerca scientifica presso università ed enti di ricerca.

Art. 4

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio¹

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale per quanto riguarda: la cultura generale e ragionamento logico, la biologia, la chimica, la fisica e la matematica, secondo quanto previsto dalle normative vigenti relative all'accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale. Informazioni dettagliate possono essere reperite sul sito: <http://www.miur.it/>.

I pre-requisiti richiesti allo studente che si vuole immatricolare ad un corso di laurea in medicina dovrebbero comprendere: buona capacità al contatto umano, buona capacità al lavoro di gruppo, abilità ad analizzare e risolvere i problemi, abilità ad acquisire autonomamente nuove conoscenze ed informazioni riuscendo a valutarle criticamente (Maastricht, 1999).

Oltre alle conoscenze scientifiche utili per l'andamento del primo anno di corso, vi dovrebbero quindi essere anche buone attitudini e valide componenti motivazionali, importanti per la formazione di un 'buon medico' che sappia relazionarsi correttamente con le responsabilità sociali richieste dalle Istituzioni.

Art. 5

Modalità per l'accesso al Corso di Studio

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è a numero programmato a livello nazionale².

L'accesso è subordinato al superamento di una specifica prova di ammissione con formulazione di una graduatoria di merito a livello nazionale. Gli argomenti e le modalità di svolgimento della prova di ammissione sono stabiliti annualmente da apposito Decreto Ministeriale.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore al prefissato punteggio minimo, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Nel caso in cui nel decreto ministeriale non venga determinata una soglia minima per l'ammissione, il Corso di laurea determinerà annualmente il punteggio minimo al di sotto del quale verrà attribuito l'Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) e lo renderà noto tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. L'Obbligo Formativo Aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica consistente in una prova scritta e/o orale che si svolgerà nei giorni fissati annualmente dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Art. 6

Attività didattiche e Crediti Formativi Universitari

Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del CdS viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di impegno formativo

¹ Artt. 7, 13, 14 del Regolamento Didattico di Ateneo.

² L'accesso programmato a livello nazionale è disciplinato dalla legge 264 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.

complessivo³ per ciascuno studente e comprende le ore di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

Per il Corso di Studio oggetto del presente Regolamento, le ore di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento per ogni CFU, stabilite in relazione al tipo di attività formativa, sono le seguenti⁴:

- Lezione frontale, seminario o esercitazione negli ambiti disciplinari di base, caratterizzanti e affini-integrativi: 12,5 ore per CFU;
- Attività a scelta (ADE): 16 ore per CFU;
- Attività professionalizzanti (TAF F): 25 ore per CFU;
-

Per le attività di Tirocinio e di preparazione della tesi, un CFU corrisponde a 25 ore di impegno formativo per ciascuno studente⁵.

Per il conseguimento della Laurea abilitante sono previsti 15 CFU di Tirocinio Pratico-Valutativo nelle seguenti aree:

1. Area Medica (5 CFU)
2. Area Chirurgica (5 CFU)
3. Area della Medicina di base (5 CFU)

L'organizzazione del Tirocinio Pratico-Valutativo è demandata ad apposita disciplina di dettaglio che sarà resa nota agli studenti sul sito web del corso di studi e della Scuola di Medicina e Chirurgia.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il soddisfacimento delle modalità di verifica del profitto (esame, idoneità) indicate nella Scheda relativa all'insegnamento/attività allegata al presente Regolamento.

Art. 7

Articolazione delle modalità di insegnamento

L'attività didattica viene svolta in modalità convenzionale.

Alcuni insegnamenti possono svolgersi anche in forma seminariale e/o prevedere esercitazioni in aula, laboratori linguistici ed informatici. Sarà fatto utilizzo di didattica interattiva, didattica a piccoli gruppi ed esperienze di simulazione clinica nella erogazione della didattica delle discipline cliniche, valorizzando l'aggiornamento bibliografico e la Evidence-Based Medical (EBM).

Informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento di ciascun insegnamento sono presenti nelle schede degli insegnamenti e riportate nella guida dello studente.

³ Secondo l'Art. 5, c. 1 del DM 270/2004 "Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento".

⁴ Il numero di ore tiene conto delle indicazioni presenti nell'Art. 6, c. 5 del RDA: "Per ogni CFU, delle 25 ore complessive, la quota da riservare alle attività per lo svolgimento dell'insegnamento deve essere: a) compresa tra le 5 e le 10 ore per le lezioni e le esercitazioni; b) compresa tra le 5 e le 10 ore per le attività seminariali; c) compresa tra le 8 e le 12 ore per le attività di laboratorio o attività di campo. Sono, in ogni caso, fatti salvi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, diverse disposizioni di Legge o diverse determinazioni previste dai DD.MM."

⁵ Per l'attività di Tirocinio (DM interministeriale 142/1998), fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, il numero di ore di lavoro pari a 1 CFU non possono essere inferiori a 25.

Art. 8

Prove di verifica delle attività formative⁶

1. La Commissione di Coordinamento Didattico, nell'ambito dei limiti normativi previsti⁷, stabilisce il numero degli esami e le altre modalità di valutazione del profitto che determinano l'acquisizione dei crediti formativi universitari. Gli esami sono individuali e possono consistere in prove scritte, orali, pratiche, colloqui o combinazioni di tali modalità.
2. Le modalità di svolgimento delle verifiche pubblicate nelle schedine insegnamento e il calendario degli esami saranno resi noti agli studenti prima dell'inizio delle lezioni sul sito web del Dipartimento e del Corso di Studio⁸.
3. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente può essere egualmente ammesso allo svolgimento della prova d'esame, in coda agli altri studenti prenotati.
4. Prima della prova d'esame, il Presidente della Commissione accerta l'identità dello studente, che è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e munito di fotografia.
5. La valutazione a seguito di esame è espressa con votazione in trentesimi, l'esame è superato con la votazione minima di diciotto trentesimi, la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione. La valutazione a seguito di verifiche del profitto diverse dall'esame è espressa con un giudizio di idoneità.
6. Le prove orali di esame sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione del/i proprio/i elaborato/i dopo la correzione.
7. Le Commissioni d'esame sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo⁹.
8. La verifica delle competenze cliniche è inclusa nelle verifiche di profitto dei corsi nei quali l'attività professionalizzante è parte integrante.

Art. 9

Struttura del corso e piano degli studi

1. La durata legale del Corso di Studio è di 6 anni

⁶ Art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo.

⁷ Ai sensi dei DD.MM. 16.3.2007 in ciascun Corso di Studio gli esami o prove di profitto previsti non possono essere più di 20 (lauree; Art. 4. c. 2), 12 (lauree magistrali; Art. 4, c. 2), 30 (lauree a ciclo unico quinquennali) o 36 (lauree a ciclo unico sessennali; Art. 4 c. 3). Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, Art. 13 c. 4, per i Corsi di Laurea, "restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all'Art. 10 c. 5 lettere c), d) ed e) del D.M. n. 270/2004 ivi compresa la prova finale per il conseguimento del titolo di studio". Per i Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico, invece, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, Art. 14 c. 7, "restano escluse dal conteggio degli esami le prove che costituiscono un accertamento di profitto relativamente alle attività di cui all'Art. 10 c. 5 lettere d) ed e) del D.M. n. 270/2004; l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico rientra nel computo del numero massimo di esami".

⁸ Si richiama l'Art. 22 c. 8 del RDA in base al quale "il Dipartimento o la Scuola cura che le date per le verifiche di profitto siano pubblicate sul portale con congruo anticipo che di norma non può essere inferiore a 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo didattico e che sia previsto un adeguato periodo di tempo per l'iscrizione all'esame che deve essere di norma obbligatoria".

⁹ Si richiama l'Art. 22, c. 4 del RDA in base al quale "le Commissioni di esame e delle altre verifiche di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola quando previsto dal Regolamento della stessa. È possibile delegare tale funzione al Coordinatore della CCD. Le Commissioni sono composte dal Presidente ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. Per gli insegnamenti attivi, il Presidente è il titolare dell'insegnamento ed in tal caso la Commissione delibera validamente anche in presenza del solo Presidente. Negli altri casi, il Presidente è un docente individuato all'atto della nomina della Commissione. Alla valutazione collegiale complessiva del profitto a conclusione di un insegnamento integrato partecipano i docenti titolari dei moduli coordinati e il Presidente è individuato all'atto della nomina della Commissione".

Lo studente dovrà acquisire 360 CFU¹⁰, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):

- A) di base,
- B) caratterizzanti,
- C) affini o integrative,
- D) a scelta dello studente¹¹,
- E) per la prova finale,
- F) ulteriori attività formative.

2. La laurea si consegue dopo avere acquisito 360 CFU con il superamento degli esami, in numero di 36, ivi compreso l'esame finale, e lo svolgimento delle altre attività formative.

Fatta salva diversa disposizione dell'ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del conteggio si considerano gli esami sostenuti nell'ambito delle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative nonché nell'ambito delle attività autonomamente scelte dallo studente (TAF D). Gli esami o valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente sono considerate nel computo complessivo corrispondenti a una unità¹². Restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all'Art. 10 comma 5 lettere d) ed e) del D.M. 270/2004¹³. Gli insegnamenti integrati, composti da due o più moduli, prevedono un'unica prova di verifica.

3. Per acquisire i CFU relativi alle attività a scelta autonoma, il CdS propone un'articolata serie di attività denominate ADE (Attività Didattiche Elettive) pubblicate annualmente sul sito del CdS, ferma restando la libertà di scelta dello studente tra tutti gli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. Tale coerenza viene valutata dalla Commissione di Coordinamento Didattico del CdS. Anche per l'acquisizione dei CFU relativi alle attività a scelta autonoma è richiesto il "superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto" (Art. 5, c. 4 del D.M. 270/2004).

4. Il piano di studi sintetizza la struttura del corso elencando gli insegnamenti previsti suddivisi per anno di corso ed eventualmente per curriculum. Alla fine della tabella del piano di studi sono elencate le propedeuticità previste dal Corso di Studio. Il piano degli studi offerto agli studenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dell'ambito di afferenza, dei crediti, della tipologia di attività formativa (TAF) è riportato nell'**Allegato 1** al presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'Art. 11, c. 4-bis del DM 270/2004, è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal

¹⁰ Il numero complessivo di CFU per l'acquisizione del relativo titolo deve essere così inteso: laurea a ciclo unico sessennale, 360 CFU; laurea a ciclo unico quinquennale, 300 CFU; laurea triennale, 180 CFU; laurea magistrale, 120 CFU.

¹¹ Corrispondenti ad almeno 12 CFU per le lauree triennali e ad almeno 8 CFU per le lauree magistrali (Art. 4, c. 3 del D.M. 16.3.2007).

¹² Art. 4, c. 2 dell'Allegato 1 al D.M. 386/2007.

¹³ Art. 10, c. 5 del D.M. 270/2004: "Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i Corsi di Studio dovranno prevedere: a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo [TAF D]; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare [TAF C]; c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano [TAF E]; d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro [TAF F]; e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni".

Regolamento didattico, purché in coerenza con l'Ordinamento didattico del Corso di Studio dell'anno accademico di immatricolazione. Il Piano di Studi individuale è approvato dalla CCD.

Art. 10

Obblighi di frequenza¹⁴

1. La frequenza alle lezioni frontali è obbligatoria. Lo Studente che non abbia frequentato almeno il 70% delle ore previste per ciascun insegnamento non può essere ammesso a sostenere la relativa prova di profitto.
2. La frequenza alle attività seminariali che attribuiscono crediti formativi è obbligatoria. Le relative modalità di verifica del profitto per l'attribuzione di CFU sono di competenza della CCD.

Art. 11

Propedeuticità e conoscenze pregresse

1. L'elenco delle propedeuticità in ingresso (necessarie per sostenere un determinato esame) e in uscita è riportato alla fine dell'Allegato 1 e nella Schedina insegnamento/attività (**Allegato 2**).
2. Le eventuali conoscenze pregresse ritenute necessarie sono indicate nella singola Scheda Insegnamento pubblicata sulla pagina web del corso e sul sito docenti Unina.

Art. 12

Calendario didattico del CdS

Il calendario didattico del CdS viene reso disponibile sul sito web del CdS con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività (Art. 21, c. 5 del RDA).

Art. 13

Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio della stessa Classe¹⁵

Per gli studenti provenienti da Corsi di Studio della stessa Classe, la CCD assicura il riconoscimento dei CFU, ove associati ad attività culturalmente compatibili con il percorso formativo, acquisiti dallo studente presso il Corso di Studio di provenienza, secondo i criteri di cui al successivo articolo 14. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato. Resta fermo che la quota di crediti formativi universitari relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già conseguiti.

Art. 14

Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa Classe, in corsi di studio universitari o di livello universitario, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in Corsi di Studio internazionali¹⁶; criteri per il riconoscimento di CFU per attività extra-curricolari

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa Classe, in Corsi di studio universitari o di livello universitario, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in Corsi di Studio internazionali, avviene ad opera della CCD, sulla base dei seguenti criteri:
 - analisi del programma svolto;
 - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

¹⁴ Art. 22, c. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹⁵ Art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹⁶ Art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato. Ai sensi dell'Art. 5, comma 5-bis, del D.M. 270/2004, è possibile altresì l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente¹⁷.

2. L'eventuale riconoscimento di CFU relativi ad esami superati come corsi singoli potrà avvenire entro il limite di 36 CFU, ad istanza dell'interessato e in seguito all'approvazione della CCD. Il riconoscimento non potrà concorrere alla riduzione della durata legale del Corso di Studio, così come determinata dall'Art. 8, c. 2 del D.M. 270/2004, fatta eccezione per gli studenti che si iscrivono essendo già in possesso di un titolo di studio di pari livello¹⁸.
3. Gli studenti già laureati in: Odontoiatria e Protesi Dentaria, Biotecnologie, Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Geologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Chimica, Medicina Veterinaria e Scienze Agrarie, previo superamento del concorso di ammissione, potranno essere iscritti, ad un anno successivo al 1° anno di corso esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. I laureati in CdL diversi da quelli sopraelencati vengono iscritti, di norma, al 1° anno di corso. I crediti conseguiti nel precedente corso di studi possono essere riconosciuti dalla CCD dopo un giudizio di congruità con gli obiettivi formativi degli insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del CdS.

Art. 15

Criteri per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio

L'iscrizione a singoli corsi di insegnamento, previsti dal Regolamento di Ateneo¹⁹, è disciplinata dal "Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio"²⁰.

Art. 16

Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale

Oltre le norme ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, le prove finali ed il conseguimento del titolo di studio sono regolamentate dall'Articolo 12 del Regolamento Didattico della Laurea in Medicina e Chirurgia, revisionato con parere positivo dalla CCD del CdS il 18 settembre 2018, ed ulteriormente approvato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia generale e dal Consiglio della Scuola in Medicina e Chirurgia nelle sedute di settembre 2018.

Lo Studente ha la disponibilità di almeno 18 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea Magistrale. Per essere ammesso a sostenere l'Esame di Laurea, lo Studente deve aver seguito tutti i Corsi ed avere superato i relativi esami, attività formative professionalizzanti (AFP), tirocini pratico-valutativi, nonché 8 CFU relativi alle attività formative a scelta dello studente (ADE).

L'esame di Laurea verte sulla discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore; può essere prevista la figura di un docente correlatore.

A determinare il voto di laurea contribuiscono una serie di parametri con modalità stabilite dal Consiglio della Struttura Didattica (vedi articolo 12 – Nuovo Regolamento didattico). Il voto di laurea è espresso in centodecimi. È offerta allo studente l'opportunità di sottoporre preventivamente il progetto di tesi al Comitato Etico dell'Università Federico II per la sua valutazione.

¹⁷ Art. 6, c. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹⁸ Art. 19, c. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹⁹ Art. 19, c. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

²⁰ D.R. n. 348/2021.

Un giudizio positivo potrà trovare adeguata considerazione nella valutazione complessiva della tesi in sede di esame finale di laurea.

Nella seduta di Laurea, subito dopo la proclamazione della Laurea in Medicina e Chirurgia, grazie alla presenza in Commissione di Laurea di un componente dell'Ordine dei Medici, il neo proclamato dottore in Medicina e Chirurgia può conseguire contestualmente l'Abilitazione all'esercizio Professionale, a condizione che abbia ricevuto giudizio positivo ai sensi del D.M. 58/2018 ai Tirocini Pratico-Valutativi.

Per tesi sperimentale si intende un elaborato riguardante una ricerca sperimentale di tipo biologico o clinico eseguita con la partecipazione attiva del candidato. L'eventuale studio clinico deve essere approvato dal Comitato etico. Per dissertazione/tesi compilativa si intende un elaborato eseguito dal candidato che sia un aggiornamento bibliografico o una relazione su un caso clinico.

Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi ed è dato dalla somma di punteggio di base, punteggio dell'esame di laurea, altri punteggi.

- a) Punteggio di base: il punteggio di base deriva dalla media aritmetica degli esami di profitto moltiplicata per 110 e divisa per 30 (fino a 110).
- b) Punteggio dell'esame di laurea: è attribuito sulla base dell'elaborato della tesi e dello svolgimento della prova finale (valutazione della tipologia della tesi e della qualità della ricerca, qualità della presentazione, padronanza dell'argomento ed abilità nella discussione). Alla Tesi sperimentale può essere attribuito un punteggio massimo di punti 7,00. Alla Tesi compilativa (o dissertazione) può essere attribuito un punteggio massimo di punti 3,00 (fino a 7 punti).
- c) Punteggio premialità: fino a 7 punti

Tipologia Premialità

- Punti 3,00 per laurea conseguita entro la fine del 6° anno solare (mese di dicembre). Punti 2,00 per laurea conseguita entro la fine del 7° anno solare (mese di dicembre);

- Punti 1,00 per numero di crediti acquisiti all'estero ≥ 30 e/o un per periodo certificato trascorso all'estero ≥ 8 mesi. Punti 0,5 per numero di crediti acquisiti all'estero ≥ 15 e/o un per periodo certificato trascorso all'estero ≥ 4 mesi;

- Punti 0,25 per ogni esame acquisito con lode fino ad un max di punti 1,00;

- Punti 1,00 per ogni esperienza certificata extra- curricolare di almeno 12 ore nel laboratorio di simulazione SIMLAB, e/o nel laboratorio biomedico BIOMEDLAB, fino a un massimo di punti 2,00.

Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci "a + b + c", è arrotondato, solamente dopo la somma finale, per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. Ai candidati che abbiano conseguito un punteggio finale superiore o uguale a 112 può essere attribuita la lode con parere unanime della commissione. A discrezione della Commissione, ai Candidati che abbiano conseguito una media aritmetica delle votazioni negli esami di profitto $\geq 27,8$ può essere conferita la menzione accademica.

Art. 17

Linee guida per le attività di tirocinio e stage

Il Tirocinio Pratico-Valutativo è un'attività formativa obbligatoria ai fini dell'Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e l'attività è volta ad accertare le capacità dello Studente relative al «saper fare e al saper essere medico». Esso si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi: un mese in Area Medica; un mese in Area Chirurgica; un mese nello specifico ambito della Medicina Generale, da svolgersi

presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n.368/1999, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Università e l'Ordine professionale dei Medici e Chirurghi competente per territorio.

Come previsto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il conseguimento della Laurea Magistrale a Ciclo Unico abilita all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo previa acquisizione del giudizio di idoneità del Tirocinio Pratico-Valutativo.

Le modalità di svolgimento e le caratteristiche del tirocinio pratico-valutativo sono disciplinate dalla CCD con un apposito regolamento.

Per ottenere la certificazione di idoneità al TPV occorre consegnare alla/al Tutor di tirocinio il libretto di tirocinio. Tutti gli esiti delle valutazioni saranno poi visionati dal Coordinatore del Corso di Laurea, che provvederà alla verbalizzazione dell'idoneità finale al completamento di tutti e tre i periodi di tirocinio (TPV Area Medica, TPV Area Chirurgica, TPV Area della Medicina di Base).

Art. 18

Decadenza dalla qualità di studente²¹

Incorre nella decadenza lo studente che non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi, a meno che il suo contratto non stabilisca condizioni diverse. In ogni caso, la decadenza va comunicata allo studente a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione.

Art. 19

Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato

1. I docenti e ricercatori svolgono il carico didattico assegnato secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento²².
2. Docenti e ricercatori devono garantire almeno due ore di ricevimento ogni 15 giorni (o per appuntamento in ogni caso concesso non oltre i 15 giorni) e comunque garantire la reperibilità via posta elettronica.
3. Il servizio di tutorato ha il compito di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e di rimuovere gli ostacoli che impediscono di trarre adeguato giovamento dalla frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità e alle attitudini dei singoli.
4. L'Università assicura servizi e attività di orientamento, di tutorato e assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli studenti. Tali attività sono organizzate dalle Scuole e/o dai Dipartimenti con il coordinamento dell'Ateneo, secondo quanto stabilito dal RDA nell'articolo 8.

Il CdS ha individuato due distinte figure di Tutore:

- a) La prima è quella del "Consigliere" cioè del Docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera universitaria. Tutti i Docenti e Ricercatori del Corso di Laurea magistrale sono tenuti a rendersi disponibili per svolgere le mansioni di Tutore.
- b) la seconda figura è quella del Docente-Tutore, al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti (AFP) e del TPV. Infatti, in ogni fase del tirocinio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un tutore di AFP (tutor di tirocinio o tutor clinico), anche durante lo svolgimento dell'attività professionale di cui quest'ultimo è responsabile. In nessuna circostanza è ammesso che uno studente tirocinante possa operare in sostituzione del personale di ruolo.

²¹ Art. 24, c. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

²² D.R. n. 2482//2020.

Art. 20

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. La Commissione di Coordinamento Didattico attua tutte le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo.
2. Al fine di garantire agli studenti del Corso di Studio la qualità della didattica nonché di individuare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, l'Università degli Studi di Napoli Federico II si avvale del sistema di Assicurazione Qualità (AQ)²³, sviluppato in conformità al documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" dell'ANVUR, utilizzando:
 - indagini sul grado di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sulle esigenze post-lauream;
 - dati estratti dalla somministrazione del questionario per la valutazione della soddisfazione degli studenti per ciascun insegnamento presente nel piano di studi, con domande relative alle modalità di svolgimento del corso, al materiale didattico, ai supporti didattici, all'organizzazione, alle strutture.

I requisiti derivanti dall'analisi dei dati sulla soddisfazione degli studenti, discussi e analizzati dalla Commissione di Coordinamento Didattico e dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), sono inseriti fra i dati di ingresso nel processo di progettazione del servizio e/o fra gli obiettivi della qualità.

3. L'organizzazione dell'AQ sviluppata dall'Ateneo realizza un processo di miglioramento continuo degli obiettivi e degli strumenti adeguati a raggiungerli, facendo in modo che in tutte le strutture siano attivati processi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione che consentano la pronta rilevazione dei problemi, il loro adeguato approfondimento e l'impostazione di possibili soluzioni.

Art. 21

Norme finali

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione di Coordinamento Didattico, sottopone all'esame del Senato Accademico eventuali proposte di modifica e/o integrazione del presente Regolamento.

Art. 22

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università; è inoltre pubblicato sul sito d'Ateneo. Le stesse forme e modalità di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Sono parte integrante del presente Regolamento l'Allegato 1 (Struttura CdS), l'Allegato 2 (Schedine insegnamento/attività) e l'Allegato 3 (Elenco dei SSD delle Attività Formative Affini-Integrative).

²³ Il sistema di Assicurazione Qualità, basato su un approccio per processi e adeguatamente documentato, è progettato in maniera tale da identificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, per poi tradurle in requisiti che l'offerta formativa deve rispettare.